

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE

1222·2022
800
A N N I



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

OGGETTO: Disposizioni organizzative e nomina degli incaricati della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per accedere alle strutture universitarie.

IL RETTORE

Premesso che il Governo, con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha stabilito che nell'anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza, prevedendo che le università, a decorrere dal 1 settembre 2021, sono tenute a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di tutto il personale universitario (docenti, personale tecnico e amministrativo e altro personale comunque denominato), delle studentesse e degli studenti universitari che accedono alle sedi universitarie, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza";

Visto il decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", che ha introdotto la certificazione verde COVID-19 quale misura di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e in particolare l'art. 9-ter (introdotto dal menzionato decreto-legge n. 111/2021), il quale prevede che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale universitario, le studentesse e gli studenti devono possedere e sono tenuti esibire valida certificazione verde COVID-19 per accedere agli edifici universitari;

Visto l'art. 9, paragrafo 2, lett. g), del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, c.d. GDPR), in base al quale deve considerarsi legittimo il trattamento di categorie particolari di dati (compresi i dati sanitari) per "motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato";

Visto l'art. 2-sexies, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale definisce come "rilevante", ai sensi del menzionato art. 9, paragrafo 2, lett. g), del GDPR, "l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie", tra i quali rientra anche l'adempimento degli obblighi in materia di "igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione";

Visto il D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

- a) la verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID-19 avviene tramite l'utilizzo della app di verifica nazionale 'VerificaC19', installata su un dispositivo mobile, senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore;
- b) la verifica compete ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni e ai soggetti incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica;

Vista la nota del MUR del 7 agosto 2021 che fornisce chiarimenti anche in ordine alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, stabilendo tra l'altro che:

Responsabile procedimento amministrativo	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------

- a) le Università effettuano le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, secondo scelte organizzative di ciascun Ateneo, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e, in particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previste dalla norma;
- b) che le verifiche nei confronti degli studenti universitari in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 avvengono a campione e secondo modalità individuate dalle singole Università;
- c) che le verifiche competono ai “responsabili” delle Università, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all’organizzazione di ogni ateneo;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117/2/1 del 10/08/2021, recante “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19”, che ha precisato, tra l’altro, che la verifica del possesso della certificazione verde costituisce un obbligo a carico dei soggetti verificatori incaricati, i quali possono richiedere la dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità;

Richiamata la circolare prot. 135607 del 21/08/2021 del Rettore e del Direttore Generale dell’Università di Padova, recante “Obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19”, che ha precisato:

- 1) che dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale e gli studenti devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19;
- 2) che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1 da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- 3) che l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

Considerato che a fronte di tale nuovo obbligo è necessario aggiornare l’attuale procedura per l’accesso alle strutture, tramite credenziali SSO, inserendo nella dichiarazione di accesso i dati relativi al possesso della certificazione verde Covid-19 oppure gli estremi di un certificato di esenzione valido;

Preso atto che è conseguentemente necessario procedere alla modifica del Protocollo Contrasto e Contenimento Virus Sars-CoV-2, e che le modifiche al medesimo sono state comunicate alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali, nell’incontro tenutosi lo scorso 25 agosto 2021;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.C.M. del 17 giugno 2021, al fine di adempiere in concreto alla verifica della certificazione verde COVID-19, si rende necessario procedere all’individuazione formale dei soggetti che sono incaricati di verificare la certificazione verde COVID-19;

Considerato che l’Università si avvale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSS) quale strumento organizzativo e gestionale che consente, in modo sistematico e diffuso, di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenire incidenti e malattie correlate al lavoro e migliorare in modo continuo le proprie prestazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

Considerato che nel documento “Schema Attori-Processi”, parte integrante della documentazione del SGSS, sono definiti i Ruoli (attori) che riassumono le responsabilità dei Soggetti coinvolti nel SGSS e sono incluse tra i compiti (processi) anche le funzioni previste dalle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Considerato che nel documento sopra indicato sono definiti:

Responsabile procedimento amministrativo	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------

- Dirigenti: il Direttore Generale; i Dirigenti di Area; i Responsabili di Struttura, quali Direttori di Dipartimento, Presidenti di Scuole, Direttori/Presidenti di Centri, Direttori di Polo Multifunzionale, Direttore dell'Azienda Agraria, Prefetto dell'Orto Botanico;
- RDRL: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- Preposti: il Direttore di Ufficio, il Docente operante in Laboratorio o a capo di campagne di scavo/archeologiche, il Segretario di Dipartimento/Segretario amministrativo del Centro/Referente amministrativo della Scuola, il Responsabile Tecnico Gestionale di Polo, il Capo officina, i Tecnici di laboratorio;
- Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e gli ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) che compongono Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetto squadra di emergenza e Addetto alla squadra di sicurezza e gestione eventi di Ateneo;

e si ritiene che le figure suddette possano quindi essere formalmente incaricate dello svolgimento delle attività di verifica del possesso di valida certificazione verde COVID-19 o della verifica della certificazione medica di esenzione esibita da parte del personale universitario, dalle studentesse e dagli studenti che accedono alle strutture universitarie;

- sentiti i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Scuole e i Coordinatori dei Poli multifunzionali,

DECRETA

1. di procedere, al fine di consentire l'accesso a tutte le strutture dell'Università di Padova, alla verifica del possesso di valida certificazione verde COVID-19, dei seguenti soggetti:
 - a) studentesse e studenti, da intendersi quelli iscritti a qualsiasi attività formativa erogata dall'Ateneo, quali ad esempio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, gli studenti iscritti ai corsi *post lauream*, gli studenti incoming coinvolti in programmi di scambio internazionale, i partecipanti ai master universitari e ai programmi di formazione degli insegnanti. La verifica verrà eseguita a campione;
 - b) tutto il personale che, indipendentemente dal regime di lavoro adottato, opera presso l'Università, da intendersi il personale docente (professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto), il personale tecnico e amministrativo, i CEL, gli operai agricoli, il personale degli enti di ricerca in convenzione con l'Università e tutto il personale comunque denominato che svolge stabilmente attività all'interno dell'Ateneo (collaboratori coordinati e continuativi, studenti 200 ore, volontari servizio civile, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e personale di società e enti esterni che svolge ordinariamente le proprie mansioni presso le sedi universitarie). La verifica verrà eseguita a campione;
2. che l'Ufficio Ambiente e Sicurezza procederà all'aggiornamento del Protocollo Contrasto e contenimento Virus Sars-CoV-2, prevedendo in particolare che tutto il personale che opera presso l'università debba compilare una dichiarazione di accesso che comprenda anche la certificazione del possesso della Certificazione verde Covid-19 oppure della Certificazione medica di esenzione redatta secondo le modalità stabilite con circolare del Ministero della Salute. In alternativa, transitoriamente e solo fino al 30 settembre 2021, il personale ancora sprovvisto di Certificazione Verde COVID-19, potrà inserire nella dichiarazione di accesso l'informazione sull'avvenuta somministrazione della prima dose di vaccinazione oppure di aver prenotato la vaccinazione in data antecedente al 30 settembre 2021; tale personale non potrà comunque partecipare alle attività didattiche erogate dall'Ateneo. Qualora il Governo renda disponibile agli atenei un data-base delle certificazioni verdi COVID-19 la dichiarazione di accesso sarà semplificata in modo da non raccogliere l'informazione sul possesso di tali certificazioni.

Responsabile procedimento amministrativo	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------

3. che il personale che alla data del 1 settembre 2021 si trova in assenza giustificata (ferie, recuperi, aspettative, congedi, permessi a giornata intera, maternità e paternità, malattia, infortunio, missione per attività istituzionale) sarà tenuto a compilare la dichiarazione di accesso alle strutture entro il primo giorno di rientro in servizio in presenza;
4. che l'omessa dichiarazione o il mancato possesso di valida certificazione verde COVID-19 o della certificazione medica di esenzione impedisce l'accesso nelle strutture universitarie e comporterà l'applicazione della previsione dell'art. 9-ter, comma 2, del d.l. 52/2021, così come introdotto dal menzionato decreto-legge n. 111/2021;
5. di stabilire che, fatte salve ulteriori disposizioni governative, la verifica della certificazione verde Covid-19, negli edifici universitari, avverrà tramite l'uso dell'app ufficiale del Ministero della Salute denominata "VerificaC19", le cui istruzioni d'uso sono presenti nel sito <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> e riportate nel "Manuale d'uso per verificatori app VerificaC19" che viene allegato e che fanno parte integrante del presente decreto (**Allegato 1**);
6. di autorizzare i seguenti soggetti alla verifica della certificazione verde Covid-19 negli edifici universitari, a condizione che siano essi stessi in possesso di valida certificazione verde COVID-19:
 - a) Dirigenti; RDRL; Preposti; RSPP; ASPP; Addetti squadra di emergenza e Addetti alla squadra di sicurezza e gestione eventi di Ateneo, così come definiti nelle premesse; Responsabili gestione tecnica dei Dipartimenti; Responsabili di Settore; Responsabili biblioteche; personale dei servizi di portineria e di sorveglianza, personale dei servizi delle attività con front-office (es. uffici, biblioteche, musei e aule studio), compreso il personale di società esterne;
 - b) tutto il personale docente, compresi i docenti a contratto, esclusivamente per la verifica a campione della certificazione verde COVID-19 delle studentesse e degli studenti che svolgono attività didattica in aula o in laboratorio ed esami in presenza;
7. di dare mandato a dirigenti, così come definiti nel Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSS) di garantire l'efficiente organizzazione delle operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare provvedendo a:
 - a) predisporre un piano organizzativo delle attività di verifica, individuando i soggetti incaricati per la verifica, tra quelli indicati al precedente punto 6, in fase di accesso agli edifici gestiti dalla struttura di cui sono responsabili;
 - b) incaricare con atto formale eventuali ulteriori soggetti afferenti alla struttura di cui sono responsabili, se necessario per garantire l'effettività delle attività di verifica;
 - c) monitorare che i soggetti incaricati, che svolgono la propria attività presso la struttura di cui sono responsabili, procedano con le verifiche, nel rispetto delle istruzioni fornite;
 - d) comunicare tempestivamente all'Area Risorse Umane i nominativi del personale che, all'atto del controllo, risulti sprovvisto di una valida certificazione verde COVID-19 (o in alternativa non possieda una certificazione medica attestante l'esenzione dalla vaccinazione redatta secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute) o si rifiuti di esibire la certificazione su richiesta del personale incaricato;
 - e) collaborare con l'Area Risorse Umane all'identificazione del personale che non ha provveduto alla compilazione della dichiarazione di accesso entro i termini di cui al precedente punto 3, e fornire alla medesima Area Risorse Umane i nominativi del personale che risulta assente ingiustificato, in quanto sprovvisto di valida certificazione verde COVID-19 o di idonea certificazione medica di esenzione;
8. di richiedere ai responsabili delle società e degli enti esterni di assegnare esclusivamente personale munito di certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione redatto secondo le modalità previste del Ministero della Salute per i servizi da svolgere presso le strutture universitarie, intese come sedi presso le quali si svolgono attività istituzionali dell'Ateneo;

Responsabile procedimento amministrativo	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------

9. che le misure del presente provvedimento hanno efficacia dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).
10. di incaricare l'Area Risorse Umane e l'Ufficio Ambiente e Sicurezza, secondo le loro rispettive competenze, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

♦

Responsabile procedimento amministrativo	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------